



*Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

CONVENZIONE

per il supporto tecnico specialistico al MIT - Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per la realizzazione del programma di sviluppo delle aree di sosta e parcheggio sicure e protette (SSTPA) in Italia

TRA

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi** (di seguito anche denominato "Comitato Centrale" o "le Parti"), con sede legale in Roma, codice fiscale 97113700583, legalmente rappresentato dal dott. Enrico Finocchi, in qualità di Presidente del MIT Comitato Centrale, nominato con D.P.C.M. del 14 settembre 2023;

E

la **SOGESID S.P.A.** (nel seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, Via Nomentana, 41, CAP 00161, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

PREMESSE

CONSIDERATO che presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della L. 6 giugno 1974 n. 298, sono stati istituiti l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed il Comitato Centrale per l'Albo medesimo, attualmente operante nell'ambito Dipartimento per i trasporti e la navigazione del predetto Dicastero ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, che ne regola composizione, organizzazione e funzionamento;

CONSIDERATO che il sopra citato Comitato è l'organo di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, il quale costituisce l'elenco ufficiale dei soggetti abilitati ad esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi, cui sono iscritte circa 100.000 imprese attive;

CONSIDERATO che la legge di Stabilità 2014 ha incrementato le competenze del Comitato Centrale nell'ottica sia di realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione che di verificare in modo più approfondito lo svolgimento della loro attività economica;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale è, dunque, impegnato in una azione di promozione del settore nel senso di accrescerne le caratteristiche di professionalità, modernità, sviluppo tecnologico, sostenibilità ambientale e sociale, generale progresso concorrenziale in uno scenario caratterizzato da una forte presenza di *competitor* internazionali;

CONSIDERATO che i compiti di indirizzo propositivo di governo e di direzione strategica nel settore dell'autotrasporto merci, che il Comitato Centrale deve perseguire, possono essere più efficacemente esercitati ove si stabiliscano opportune sinergie operative con soggetti istituzionali qualificati che siano portatori di conoscenze specifiche, con particolare riferimento ai temi della pianificazione trasportistica europea e nazionale, della modellistica dei trasporti, delle tecniche di analisi di carattere economico-finanziario, trasportistico ed ambientale e della progettazione di interventi specifici;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art.12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "*Codice dei contratti pubblici*", pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, per le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO l'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

CONSIDERATO che ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

TENUTO CONTO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010, ai sensi del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

TENUTO CONTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Società stessa *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

TENUTO CONTO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 ed in particolare l'art. 4 dello stesso dispone che la Società *“produce oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 17 del sopraccitato statuto, *“Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi da effettuare ciascuno sulle attività di propria competenza, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impartiscono, annualmente, all'organo Amministrativo della società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo”*;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello statuto societario della Sogesid S.p.A.;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Corte dei Conti n. 16/2018/G del 6 agosto 2018 è stata approvata la relazione concernente *“I compiti del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e il ruolo della Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che nella relazione della Corte dei Conti del 2018, di cui al precedente capoverso, la Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, è ritenuta *“strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*, e che *“le attività svolte nell'interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sembrano costituire attualmente un aparte marginale, nonostante la previsione statutaria consenta indubbiamente un ampliamento della collaborazione”*;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, è ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui alla normativa vigente;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che tale decreto sostituisce la direttiva adottata dal Ministro della Transizione Ecologica (oggi MASE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi MIT) del 16 giugno 2022, n. 235 e che, a seguito dell'adozione del medesimo, il decreto del

Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE), adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi MIT) in data 25 ottobre 2022, n. 111, cessa di avere efficacia;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto la Sogesid S.p.A. nell' *"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* riconoscendola quale Società *in house* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

CONSIDERATA l'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attività di supporto tecnico specialistico e operativo fornite al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 maggio 2022 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Dipartimenti per la mobilità sostenibile e per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto i servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale;

VISTO in particolare l'Allegato 2 alla sopra citata Convenzione Quadro, il quale prevede, per i costi indiretti, l'applicazione di una percentuale del 22,93% quale *overhead* sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa, in linea con quanto stabilito dalla sopra citata Direttiva;

ATTESO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, ritenuta congrua ed approvata dai competenti organi di controllo;

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente l'approvazione della Convenzione

Quadro sottoscritta in data 9 maggio 2022 tra il MIMS (oggi MIT) e la Sogesid S.p.A.;

ATTESO che con il predetto provvedimento l'organo di controllo, nel riconoscere l'applicazione della percentuale di costi indiretti del 22,93%, ha esplicitato che *“non possono essere ricompresi nel calcolo del tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili i costi afferenti le missioni e le trasferte del personale”*;

TENUTO CONTO della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 51 del 9 marzo 2023, la quale al punto 4 statuisce che le strutture ministeriali, ciascuna per le competenze e le funzioni di rispettiva titolarità, per le attività per le quali ritengono di potersi avvalere della Società, possono procedere alla stipula di specifiche convenzioni in coerenza con le priorità politiche assegnate al Ministero, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero;

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 1935 del 24 maggio 2021, il Comitato Centrale ha richiesto la disponibilità della RAM S.p.A. e della Sogesid S.p.A. per la definizione di un programma riguardante lo sviluppo di aree di sosta per veicoli pesanti sicure e protette in Italia, anche sulla base degli sviluppi e della rilevanza che tale tematica sta acquisendo a livello europeo, al fine di realizzare *in primis* uno studio strategico in materia, seguito, in funzione delle risultanze del documento in questione, da sviluppi operativi e di finanziamento;

CONSIDERATO che, in data 3 agosto 2021 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa che regola le modalità di collaborazione funzionale ed operativa tra il MIT - Comitato Centrale, la RAM S.p.A. e la Sogesid S.p.A. al fine di accelerare ed efficientare l'attuazione degli interventi di competenza del sopra citato Comitato;

VISTO l'art. 4, comma 1 del Protocollo d'Intesa sopra citato, il quale prevede che il MIT – Comitato Centrale possa procedere alla stipula di specifiche Convenzioni attuative con RAM S.p.A. e Sogesid S.p.A. per quanto di rispettiva competenza, finalizzate a dettagliare le prestazioni specialistiche necessarie e a definire le modalità di esecuzione con il relativo corrispettivo da riconoscere;

VISTA la Convenzione attuativa sottoscritta in data 6 luglio 2022 tra il MIT – Comitato Centrale e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto il supporto tecnico specialistico per la definizione di un programma di sviluppo delle aree di sosta e parcheggio sicure e protette (SSTPA) in Italia, che ha previsto, da parte di Sogesid Spa, la redazione di studi ed elaborati per la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici funzionali alla predisposizione di un bando nazionale in materia di aree di sosta e parcheggio sicure e protette in Italia, secondo gli standard europei EU-Parking, della durata di 1 anno;

CONSIDERATO che in data 10 febbraio 2023, Sogesid S.p.A. ha trasmesso al MIT – Comitato Centrale la versione finale della relazione illustrativa inerente le attività affidate, rendendosi sin da

subito disponibile a fornire il proprio supporto tecnico specialistico per il proseguimento delle attività inerenti il Programma di sviluppo delle aree di sosta e parcheggio sicure e protette in Italia;

TENUTO CONTO che in data 15 marzo 2023, il MIT – Comitato Centrale, alla luce della relazione trasmessa ha chiesto alla Società di trasmettere la rendicontazione delle attività svolte ai fini del pagamento;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale, alla luce delle risultanze dello studio prodotto da RAM S.p.A. e degli elaborati e relazioni prodotte da Sogesid S.p.A., ha chiesto a entrambe le Società di proseguire il lavoro sulla base degli obiettivi previsti anche dal Protocollo di intesa generale, e quindi di stipulare una nuova Convenzione attuativa finalizzata a dettagliare le ulteriori prestazioni specialistiche necessarie a sviluppare il Programma in parola e a definire le modalità di esecuzione con il relativo corrispettivo da riconoscere per dette attività;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto saranno valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 8, comma 1 della citata Convenzione Quadro del 9 maggio 2022 nonché secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al medesimo atto;

ATTESO che all'importo relativo alle attività del presente atto sarà applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93% sulla base delle motivazioni precedente esposte;

CONSIDERATO che Sogesid S.p.A. potrà essere coinvolta nella Commissione di Verifica di Conformità all'uopo nominata per le attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei singoli progetti finanziati dal Bando, da disciplinare con successivo atto, previo formale incarico alla Società da parte del Comitato Centrale;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione

ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

VISTA la direttiva del Ministro n. 126 del 11 maggio 2023, con la quale, tra l'altro, Il Comitato centrale è autorizzato ad avviare, anche con la collaborazione delle Società in house del Ministero RAM S.p.A. e SOGESID S.p.A., un bando per l'attribuzione di contributi, tra il 20% ed il 30% dell'investimento previsto e comunque stabilendo un contributo massimo per ciascun progetto ammesso, per la realizzazione e l'upgrade di aree di sosta sicure e protette in Italia e che a tal fine utilizzerà, a decorrere dall'anno 2023 e fino al completamento dei progetti ammessi, un importo complessivo massimo di euro 13.000.000 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che il presidente del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori Dott. Enrico Finocchi, con mail del 5 maggio 2023, ha chiesto a Sogesid S.p.A e a RAM S.p.A di elaborare e proporre uno schema di convenzione per il proseguimento delle attività impostate con la precedente convenzione, tra cui la stesura ed il monitoraggio di un bando di gara per l'attribuzione di contributi per la realizzazione di SSTPA in Italia;

VISTA la nota prot 1971 del 04/10/2023, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso l'offerta tecnico- economica, definita nei termini richiesti dal Comitato Centrale;

CONSIDERATO che nella suddetta offerta tecnico-economica l'importo preventivato per le attività di competenza Sogesid Spa ammonta complessivamente ad € 383.493,35 Iva esclusa.

CONSIDERATO che la Commissione *“Aree di Sosta”*, istituita presso il Comitato Centrale, nella

seduta del 02/02/2024 ha approvato lo schema di Convenzione e l'allegato Piano Operativo di Dettaglio;

CONSIDERATO che a seguito delle valutazioni svolte, il Comitato Centrale, ha ritenuto congrua l'offerta tecnico-economica presentata dalla Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività oggetto della presente convenzione è assicurata a valere sul capitolo 1330 dello Stato di previsione della Spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio di competenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Premesse)***

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione e si intendono qui integralmente trascritte.

Articolo 2 ***(Oggetto)***

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere le attività di supporto tecnico e specialistico a favore del Comitato Centrale alle condizioni specificate nei successivi articoli e nel Programma Operativo di Dettaglio (d'ora in poi POD), che viene allegato al presente atto (allegato "A"), per formarne parte integrante e sostanziale.
2. In particolare, la Sogesid S.p.A. si impegna a sviluppare le seguenti attività di carattere tecnico-specialistico, meglio descritte nell'allegato POD ed a svolgerle nel rispetto degli indirizzi impartiti dal MIT-Comitato Centrale:
 - ✓ Fase preliminare (Macroattività 1): Supporto tecnico specialistico per l'elaborazione e la successiva pubblicazione del bando;
 - ✓ Fase di selezione e valutazione (Macroattività 2): Supporto tecnico ai lavori di screening e valutazione dei progetti. Monitoraggio del Programma e degli interventi finanziati;
 - ✓ Fase di monitoraggio (Macroattività 3): Monitoraggio del Programma e degli interventi finanziati;
 - ✓ Fase di verifica finale (Macroattività 4): Rendicontazione finale dei singoli interventi.
3. Le attività di cui al presente articolo si sostanziano nella consegna di elaborati redatti secondo i contenuti elencati nel POD.
4. Le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dalla Sogesid S.p.A. in raccordo e sinergia con le iniziative realizzate dalla RAM S.p.A. in forza di separato atto convenzionale stipulato dalla stessa con il Comitato Centrale.

5. Con successivo atto e previo formale incarico da parte del Comitato Centrale, la Sogesid S.p.A. potrà essere coinvolta nella Commissione di Verifica di Conformità all'uopo nominata per le attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei singoli progetti finanziati.

Articolo 3
(Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2; b) il cronoprogramma delle attività; d) l'analisi previsionale dei costi.
2. Per lo svolgimento delle attività convenzionali la Sogesid S.p.A., oltre che delle proprie risorse interne, potrà avvalersi, di specifiche professionalità di elevata competenza ed esperienza da individuare e selezionare mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Comitato Centrale e che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa del Comitato Centrale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4
(Cabina di Regia Sogesid -RAM- MIT)

1. Al fine di assicurare supporto e affiancamento di tipo continuativo nello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del Programma, è istituita una Cabina di Regia composta daireferenti indicati dalle due società *in house* del MIT (Sogesid e RAM) nonché dai rappresentanti del Comitato Centrale.
2. La Cabina di Regia si occupa, in particolare, di coordinare le attività del gruppo di lavoro Sogesid/RAM, assicurando la gestione congiunta delle rispettive Convenzioni attuative, nonché un elevato livello di integrazione delle attività svolte dalle due Società *in house*, in considerazione dei diversi ambiti di intervento facenti parte del Programma.

Articolo 5
(Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 36 mesi a decorrere dal Verbale di avvio delle attività sottoscritto tra le parti.
2. La durata della Convenzione è calcolata sulla base delle attività da svolgersi da parte della Sogesid S.p.A. ed è prorogabile su specifica richiesta delle Parti.

Articolo 6
(Corrispettivo)

1. Il corrispettivo massimo delle attività oggetto della presente Convenzione, come indicato nel POD, è pari a € 383.493,35 (trecentoottantatremilaquattrocentonovantatre/35) Iva esclusa.
2. Sogesid Spa si impegna ad espletare le attività oggetto della presente Convenzione per l'importo massimo complessivo di cui al comma 1.
3. Qualora, per sopraggiunte esigenze tecniche e/o aumento delle attività tali somme dovessero risultare non sufficienti, la stessa potrà essere integrata con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Articolo 7
(Determinazione del corrispettivo)

1. I corrispettivi massimi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. sono determinati sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel POD allegato.
2. In particolare, le attività sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 8, comma 1 della Convenzione Quadro del 9 maggio 2022 citata nelle premesse, nonché secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al medesimo atto.
3. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, agli importi relativi al costo del personale è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%, in aderenza alla disciplina prevista dalla Convenzione Quadro sottoscritta tra il MIT e la Sogesid S.p.A. del 09.05.2022.
4. Per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute, stimate nel 10% sull'eventuale costo del personale. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali.

Articolo 8
(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo sarà riconosciuto secondo le seguenti modalità:
 - Acconto pari al 20% del corrispettivo di cui all'art.6 al fine di consentire l'avvio efficace delle attività di Sogesid S.p.A., a seguito di presentazione del Verbale di avvio delle attività sottoscritto tra le parti; data la natura di società in house della Sogesid il Comitato solleva la stessa dalla presentazione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo l'obbligo da parte di Sogesid della restituzione delle somme anticipatamente percepite, totali o parziali, in caso di mancata o minore prestazione resa

- Tranche annuale pari al 30% del corrispettivo di cui all'art.6, per l'annualità 2025 previo rilascio di regolare fattura elettronica da presentarsi a partire dal 31.12.2025 e a seguito di presentazione della documentazione a supporto delle attività svolte;
 - Tranche annuale pari al 25% del corrispettivo di cui all'art.6, per l'annualità 2026 previo rilascio di regolare fattura elettronica da presentarsi a partire dal 31.12.2025 e a seguito di presentazione della documentazione a supporto delle attività svolte;
 - Saldo del 25% del corrispettivo di cui all'art.6, al termine della durata della convenzione, a conclusione delle attività previste e dietro presentazione della documentazione a supporto delle attività svolte. Il pagamento è effettuato previo rilascio di regolare fattura elettronica, emessa successivamente al rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e regolare esecuzione in doppio esemplare firmato dal Responsabile del Procedimento e da Sogesid S.p.A.
2. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A. emetterà fatture redatte ai sensi dell'articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, secondo l'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. 55/2013 e in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di scissione dei pagamenti. Le fatture, intestate al Comitato Centrale, dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del D.M. 55/2013 ed, in particolare, il numero di protocollo della presente Convenzione ed il Codice Unico Ufficio (IPA – Comitato Centrale Albo): **Y0DL0E**.
 3. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, il Comitato Centrale provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito sul c/c bancario indicato al successivo art. 9.
 4. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme al MIT Comitato Centrale, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 9 ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Ai sensi di quanto previsto nel par. 2.5 delle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (v. Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti dalle prestazioni eseguite da Sogesid S.p.A. in forza della presente Convenzione, in quanto, in tal caso (trattandosi di affidamento in house), risultano non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del

requisito della terzietà. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per Sogesid SpA quando la stessa affida appalti a terzi.

Articolo 10
(Proprietà dei materiali prodotti e Obblighi delle parti)

1. La proprietà di tutti i prodotti e gli elaborati realizzati da Sogesid nell'ambito della presente Convenzione è del MIT Comitato Centrale e, più in generale, dell'Amministrazione, che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, senza che Sogesid possa vantare alcun credito oltre quello pattuito.
2. Sogesid S.p.A è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni e sui documenti acquisiti nell'espletamento delle attività.
3. Il Comitato Centrale è responsabile della verifica sullo stato di attuazione delle attività programmate nella presente Convenzione.
4. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
 - a tenere costantemente informato il Comitato Centrale sull'andamento delle prestazioni affidate;
 - a mettere a disposizione al Comitato Centrale i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
 - a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dal Comitato Centrale;
 - a procedere ad idonee procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di eventuali incarichi relativi alle attività della presente Convenzione.

Articolo 11
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno

reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, ha definito la propria strategia di prevenzione della corruzione nella specifica Sezione 2 del medesimo.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili per quanto compatibili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni e gli adempimenti specificamente previsti in materia dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche con particolare riferimento a quelle preordinate a prevenire eventuali situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi istituzionali svolti per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 12 ***(Responsabili della Convenzione)***

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, il Responsabile per il MIT Comitato Centrale è il Dott. Vittorio Giorgi, con funzione di responsabile del procedimento.
2. Il Responsabile della Sogesid. S.p.A. per la presente Convenzione è l'Ing. Enrico Brugiotti, dirigente responsabile della competente Direzione Tecnica della Società.
3. Il personale componente del gruppo di lavoro impiegato si impegna ad osservare gli obblighi di condotta contenuti nel codice di comportamento del MIT, adottato in conformità al D.P.R. n.62/2013 e s.m.i.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 13
(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Comitato Centrale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte del Comitato Centrale di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.

Articolo 14
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Le Parti convengono che, ove non sia possibile un bonario componimento, sarà competente il Foro di Roma, restando esclusa la possibilità di deferire ad arbitri le eventuali controversie.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 15
(Recesso)

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti

è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 3 mesi
– da inviarsi tramite PEC – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 16 ***(Penalità - Risoluzione)***

1. Nel caso di mancata o parziale consegna dell'ultimo o dell'unico elaborato entro il termine di cui all'articolo 2 comma 3, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille delle spese previste nel POD, per ogni giorno di ritardo rispetto a predetto termine, fino alla concorrenza della misura massima pari al 5% dell'importo massimo complessivo del contratto. Stessa penale sarà applicata nel caso dovessero essere richieste dal Comitato Centrale, per fatto non attribuibile a modificate scelte dello stesso Comitato, rettifiche alla documentazione presentata.
2. Le penali di cui al comma 1 non sono applicate nel caso in cui il ritardo non sia imputabile a Sogesid Spa, a condizione che Sogesid Spa ne dia motivata e anticipata comunicazione al Comitato Centrale.
3. Nel caso di gravi negligenze nell'espletamento del servizio, che il Comitato Centrale contesterà tramite PEC e con indicazione delle motivazioni della negligenza, il Comitato Centrale disporrà la risoluzione della Convenzione e potrà esperire l'esecuzione in danno nei confronti di Sogesid Spa. Quest'ultima sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per fare eseguire da altri il servizio di che trattasi.
4. Qualora le inadempienze si verificano ripetutamente il Comitato Centrale potrà, a suo giudizio insindacabile, risolvere in ogni momento il contratto previo avviso scritto a Sogesid Spa senza bisogno di adire le vie giudiziarie.
5. Per i casi di cui ai commi 3 e 4 il Comitato Centrale intima alla Sogesid Spa, a mezzo PEC, di adempiere entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni ovvero nel diverso termine che verrà ivi indicato.

Articolo 17 ***(Domicilio)***

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT - Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi: in Roma, Via Giuseppe Caraci 36;
 - la Sogesid S.p.A.: in Roma, Via Nomentana n. 41.

Articolo 18 ***(Norme applicabili)***

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alle norme sulla contabilità

generale dello Stato ed al codice civile.

2. In caso di discordanza tra i documenti convenzionali, verrà seguito il seguente ordine di prevalenza: 1. Convenzione; 2. POD.

Articolo 19 ***(Riservatezza)***

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 20 ***(Trattamento dei dati personali)***

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
COMITATO CENTRALE PER L'ALBO
DELL'AUTOTRASPORTO**

Il Presidente

Dott. Enrico Finocchi

SOGESID S.P.A.

Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato